

Lo Stato

- L'ordinamento giuridico statale
- Gli elementi dello stato e la sovranità
- Le dottrine dello stato
- Le forme di stato
- Lo stato costituzionale liberaldemocratico

# NASCITA DELLO STATO MODERNO

Trattato di Westfalia (1648)

Gli stati si affermano allorché in varie parti d'Europa alcuni ordinamenti territoriali conquistano progressivamente autonomia e un'identità. Tale processo si svolge in una duplice direzione:

- autonomia esterna rispetto agli ordinamenti universali dell'Impero e del Papato
- supremazia interna nei confronti degli ordinamenti particolari, feudali, corporativi e municipali

# QUALI ELEMENTI DEFINISCONO LO STATO?

Lo stato è caratterizzato da:

- politicità
- sovranità
- monopolio della forza

Per aversi uno stato devono essere presenti:

- un popolo
- un territorio
- un governo sovrano

# TEORIE DELLO STATO

- **Dottrine contrattualistiche** (Locke vs. Hobbes)

Lo stato come strumento per la tutela dei diritti naturali

Lo stato come Leviatano

- **Dottrine statolatrate** (Hegel)

Lo stato come totalità, lo stato etico

- **Dottrine marxiste** (Marx)

Lo stato come strumento di dominio di una classe

# DEFINIZIONE DI FORMA DI STATO

«Il modo in cui si atteggia il rapporto fra i cittadini e il potere politico, vale a dire il rapporto fra governanti e governati, nonché i fini ultimi che si pone l'ordinamento»

# CLASSIFICAZIONE DELLE FORME DI STATO

- Ordinamento feudale
- Stato assoluto
- Stato liberale (Gloriosa Rivoluzione inglese del 1688-89, Rivoluzione americana del 1776, Rivoluzione francese del 1789, rivoluzioni europee del 1848)
- Stato liberaldemocratico (dal Novecento)
- Stato fascista (Italia 1922-1943, Germania 1933-1945, Spagna 1936-1975)
- Stato socialista (dalla Rivoluzione russa del 1917 alla caduta del muro di Berlino nel 1989 e alla dissoluzione dell'Unione Sovietica nel 1991)
- Stato confessionale (es. lo stato islamico)

# DALLO STATO LIBERALE ALLO STATO LIBERALDEMOCRATICO

## **Stato liberale**

- Stato monoclasse
- Tutela dei diritti di proprietà e di libertà
- Stato di diritto
- Sovranità nazionale

## **Stato liberaldemocratico**

- Stato pluriclasse
- Tutela dei diritti civili e politici e dei diritti sociali
- Stato costituzionale
- Sovranità popolare



# Forma di Stato

con questa espressione si intende indicare i complessivi rapporti che vengono ad intercorrere, in un dato ordinamento, tra chi governa (cd. Stato-apparato) e chi è governato, inteso quest'ultimo sia come individuo sia in riferimento alle articolazioni sociali che nel loro insieme concorrono a formare la società civile (si pensi alle associazioni).

segue

Così intendendo tale nozione, ne consegue che le varie forme di Stato affermatesi nel corso dei secoli hanno diversamente definito e concretizzato questi rapporti in base al riconoscimento o meno dei diritti e delle libertà per gli individui e per gli enti intermedi (tra di essi e soprattutto nei confronti dei pubblici poteri), alla affermazione o meno del principio di uguaglianza e alla sua effettiva realizzazione, alla disciplina dello status di cittadino e alle conseguenze che ne sono state fatte derivare, nonché alla stessa concezione dell'interesse pubblico e di chi sia chiamato a realizzarlo. Il definitivo quindi la forma di Stato indica **le finalità che lo Stato persegue e i valori a cui si ispira**. Tralasciando le esperienze proprie degli ordinamenti più antichi, storicamente si sono avute le seguenti forme Stato:

segue

# L'Ordinamento patrimoniale

L'ordinamento a carattere patrimoniale si afferma nel **periodo successivo alla caduta dell'impero romano**. E' in questo momento storico che la disgregazione dei precedenti assetti istituzionali e produttivi comporta il passaggio ad una situazione di forte instabilità politica e ad una economia prevalentemente, se non esclusivamente, chiusa. In **assenza di una autorità in grado di monopolizzare la forza** e di imporsi su tutti i consociati, **il potere si articola secondo un modello fortemente destrutturato e basato su rapporti di tipo privatistico**. Il Sovrano, che legittima la sua autorità sulla forza, è in realtà semplicemente il feudatario maggiore. Questi stabilisce con i grandi feudatari rapporti personali di fedeltà basati sulla logica dello scambio, per cui in cambio di determinate prestazioni (soprattutto messa a disposizione di truppe) lo stesso Re assume obblighi verso di essi e questi, a loro volta, stabiliscono rapporti simili con i feudatari minori. In un tale contesto i vari titolari dei feudi hanno il diritto e, quel che più conta, la forza di ribellarsi nel caso gli obblighi reali non siano rispettati, potendo mantenere in tempo di pace eserciti privati. Esistono inoltre numerose franchigie particolari per città e borghi, le quali sono di fatto svincolate dal potere sovrano. Perfino l'amministrazione della giustizia risulta frammentata nelle giurisdizioni proprie dei vari ordini corporativi. Se la situazione appena descritta testimonia un assetto del potere fortemente destrutturato, va poi considerato il modo di rapportarsi tra chi detiene questo potere e i sudditi. Sovrano e feudatari dispongono dei rispettivi territori a titolo di proprietà privata, considerando gli individui che vi risiedono come semplici "cose", alla completa mercé del proprietario terriero.

segue

In particolare **il Monarca non si cura degli interessi generali delle collettività** su cui esercita, direttamente o indirettamente, l'autorità. Egli persegue la semplice finalità della sicurezza del territorio verso l'esterno o al suo interno, nonché quella di una sua estensione attraverso una politica di potenza. La mancanza di fini generali e l'esistenza di una organizzazione del potere fortemente decentrata ed essenzialmente basata su rapporti di natura privatistica inducono a parlare di "ordinamento" e non di "Stato" patrimoniale. Perché si possa correttamente parlare di Stato occorre, difatti, che vi sia un ente più complesso, monopolizzatore della forza e avente, anche e soprattutto, natura politica. Tale natura appartiene agli enti che perseguono fini generali e quindi il bene comune della collettività.

# Lo Stato assoluto

**Il passaggio a tale forma di Stato si sviluppa in Europa tra il '400 e il '500 e può dirsi concluso nei principali paesi del Continente (Spagna, Inghilterra e Francia) nel '600.** Caratteristica essenziale dello Stato assoluto è **l'accentramento del potere nella figura del Sovrano**, che finisce per esercitare direttamente o indirettamente, materialmente o formalmente, tutte le funzioni dello Stato, vale a dire la produzione di norme, l'esecuzione di esse e il dare giustizia (da cui si svilupperà la tradizionale distinzione tra la funzione legislativa, esecutiva e giurisdizionale). Le cause di tale processo di accentramento sono molteplici ed in generale riconducibili a fattori politici, culturali, sociali ed economici. Tra questi una **particolare importanza assumono la rinascita dei commerci e le nuove caratteristiche che assume la guerra.** Il commercio per svilupparsi richiede difatti il mantenimento dell'ordine all'interno del regno e l'eliminazione dei vari dazi e ostacoli che i diversi feudatari impongono al passaggio dei beni e delle persone. La nascente borghesia commerciale cerca e trova nella monarchia lo strumento per limitare il potere di una nobiltà, che rappresenta un ostacolo alla propria egemonia. Se il nuovo vigore degli scambi spinge verso un monopolio della forza nelle mani del Monarca, allo stesso risultato induce la nuova intensità e la lunga durata delle guerre. Il tradizionale sistema di reclutamento di truppe, fornite di volta in volta dai vari feudatari, diventa obsoleto e si rende necessario un esercito stabile alle dirette dipendenze del Sovrano (a cui giura fedeltà). Quest'ultimo inoltre non si preoccupa esclusivamente di difendere i propri confini, ma **persegue il bene comune della collettività** o, per meglio dire, persegue finalità di carattere generale. Diventa quindi possibile parlare propriamente di "Stato", come ente politico monopolizzatore della forza e con finalità di carattere generale. **La volontà di perseguire tali finalità spinge lo Stato ad assumere sempre nuovi compiti** e ad intervenire con sempre maggiore intensità, tanto che il Monarca è indotto ad avvalersi di un complesso di funzionari reali alle sue dipendenze. Presto il Re non è più in grado di intervenire direttamente su tutte le questioni per le quali si richiede una pronuncia del potere regio e il nascente apparato burocratico, chiamato a esprimersi in modo discrezionale (prendendo cioè esso stesso una decisione), tende a strutturarsi secondo un criterio gerarchico e a dar vita ad una prassi amministrativa.

segue

**Esercito permanente e apparato burocratico professionale richiedono inoltre un flusso di entrate costante e sempre più consistente.** Tale necessità non può essere garantita dai tributi occasionali tipici del sistema feudale, ma richiede l'istituzione di un sistema in grado di reperire costantemente e stabilmente risorse per le casse statali: il fisco. Infine il **carattere privatistico nei rapporti tra governanti e governati perde la sua centralità** (senza scomparire) e si affermano, anche se non sempre in modo pienamente realizzato, **elementi pubblicistici**. Innanzi tutto il potere cessa, almeno tendenzialmente, di appartenere al Re come persona fisica, ma appartiene alla corona, cui si accede in via ereditaria (non sempre nel periodo feudale ciò accadeva, poiché, al contrario, i sovrani erano spesso elettivi e il momento della scelta era occasione di guerre tra i contendenti; la successione ereditaria, essendo disciplinata da regole precise, garantisce ora la continuità del potere e limita il pericolo di crisi alla morte del Re). Si distingue inoltre il patrimonio della corona da quello personale del Re e, soprattutto, si afferma (anche se in modo incompleto) la subordinazione di quest'ultimo all'ordinamento dello Stato, rispetto al quale in precedenza il Monarca si poneva al di sopra. Viene in questo modo gettato il seme di quello che sarà il principio cardine dello Stato di diritto: la subordinazione del potere di governo al diritto. Tale principio tende ad affermarsi anche sotto altro aspetto nel cd. "Stato di polizia" (dal termine greco "polis", città). Quest'ultimo rappresenta uno sviluppo dello Stato assoluto, che si afferma alla fine del '700 in particolare in Austria e Prussia. In tale fase si riconosce ai singoli l'esistenza e la tutela giurisdizionale di alcuni diritti. Pur essendo questi ultimi inerenti esclusivamente al campo fiscale (cd. "atti di gestione"), non vi è dubbio che il riconoscimento nei confronti dello Stato di posizioni giuridiche direttamente tutelabili da parte dei singoli innanzi ad un giudice rappresenta una importante anticipazione della futura tutela dei diritti e delle libertà dell'individuo.

# Lo Stato liberale

Lo Stato liberale **nasce in Inghilterra alla fine del XVII secolo** (con la *glorious revolution* del 1689) e **si afferma definitivamente con le rivoluzioni americana e francese** al punto da divenire la forma di Stato prevalente per buona parte dell'Ottocento e i primi anni del Novecento.

La borghesia, forte del potere economico acquisito grazie alla rivoluzione industriale e guidata dalle dottrine razionaliste di matrice illuminista, diventa la classe dominante e dà vita ad un modello statale in grado di garantire e proteggere i suoi interessi. La dottrina economica propria di questa classe sociale, il liberismo (teorizzato soprattutto da Adam Smith esso ha come nucleo fondamentale l'idea che il mercato, se lasciato funzionare liberamente e quindi senza intromissione da parte dei pubblici poteri, tende a operare a livelli ottimali e a produrre massimo benessere per tutti), si traduce nella dottrina politica del liberalismo. Quest'ultima pone al centro **l'individuo, al quale viene riconosciuta una sfera di autonomia e di libertà (soprattutto economica) che lo Stato non può invadere, ma che deve essere garantita** attraverso, soprattutto, il mantenimento dell'ordine sociale e della sicurezza interna ed esterna. **I pubblici poteri** devono quindi astenersi dall'intervenire direttamente nella sfera di libertà riconosciuta ai singoli e **devono limitarsi a garantire la libera iniziativa economica e le condizioni perché essa possa affermarsi**; una particolare tutela viene quindi riconosciuta alla proprietà privata (concezione garantista e astensionista). Questa viene considerata base della convivenza sociale e perno di ogni reale libertà. Se libera iniziativa economica e proprietà privata diventano il fondamento del nuovo modello di convivenza sociale, la classe borghese afferma alcuni principi che ne possano realmente assicurare l'affermazione e difesa da parte dello Stato.

In primo luogo viene ripensata la **legittimazione del potere**, che cessa di essere divina (principio teocratico) e **viene riconosciuta come proveniente dai consociati** (principio rappresentativo), o meglio da quella parte dei consociati (la stessa borghesia) che rappresenta - o ritiene di rappresentare - l'intera collettività.

segue

Il Re, che nel sistema precedente era tale per grazia di Dio e manifestazione della Sua volontà in Terra, è ora titolare del potere regio per grazia di Dio *e volontà della Nazione*. Accanto al Monarca nascono o acquisiscono forza e prestigio i Parlamenti nazionali, che sono, almeno in parte, elettivi. La legittimazione dal basso del potere rappresenta la migliore garanzia che l'azione dello Stato rispetti la sfera di libertà dell'individuo, che con il voto indirizza esso stesso l'agire dei pubblici poteri. Finalità garantista hanno anche il **principio della divisione dei poteri** tra gli organi dello Stato e il **principio di legalità**. La teoria della separazione dei poteri viene elaborata nel XVII secolo dal Locke, il quale distingue tra potere legislativo, esecutivo e federativo (quest'ultimo relativo alla politica estera), attribuendo il primo al Parlamento e i poteri esecutivo e federativo al Monarca (che tuttavia partecipa anche al legislativo attraverso la sanzione regia). Tale impostazione è stata successivamente ripresa e parzialmente modificata dal Montesquieu e dal Rousseau. Questi, seppur con differenze non secondarie nelle rispettive concezioni, hanno sostituito il potere federativo con quello giurisdizionale, al cui esercizio è preposta la magistratura.

Per quanto attiene al principio di legalità, esso si presenta come precetto cardine del cd. Stato di diritto: gli atti della pubblica amministrazione devono essere conformi alla legge, la quale, oltre che a garantire le libertà dei singoli, è chiamata a disciplinare funzionamento e organizzazione dello Stato. Nel pensiero liberale l'organizzazione statale avrebbe dovuto funzionare impersonalmente e meccanicamente secondo l'astratta volontà di una legge generale e uguale per tutti, espressione di una volontà generale maturata all'interno degli organi rappresentativi mediante una libera discussione. In realtà la legge finiva per essere espressione degli esclusivi interessi della borghesia.

Garanzia di un nucleo di **libertà inviolabile, atteggiamento astensionista, principio rappresentativo, divisione dei poteri, principio di legalità e uguaglianza caratterizzano questa nuova forma di Stato**, che si afferma in tempi e con intensità diversa nelle varie esperienze costituzionali. Prima in ordine di tempo e con intensità maggiore in Inghilterra, successivamente negli Stati Uniti e in Francia, con minore intensità e maggiore ritardo in Germania e Italia.



# Lo Stato Totalitario/Autoritario

Gli anni a cavallo tra **Ottocento e Novecento** sono caratterizzati da una **profonda crisi dello Stato liberale**. Essa trova le sue radici essenzialmente nella circostanza che durante l'esperienza liberale due principi cardine di tale forma di Stato, il **principio rappresentativo e quello di uguaglianza, hanno trovato solo una parziale realizzazione**. Nonostante, difatti, l'uguaglianza tra i cittadini e la legittimazione popolare del potere siano solennemente proclamati nelle varie carte costituzionali, essi rimangono in gran parte pure affermazioni astratte. In riferimento al principio rappresentativo, esemplare è il caso dell'Italia: la legge elettorale, approvata nello stesso anno dello Statuto albertino (1848), circoscrive inizialmente l'esercizio del diritto di voto ad una percentuale della popolazione che si aggira intorno al 2%, con una limitatissima affermazione del principio rappresentativo. Tale percentuale salirà molto lentamente negli anni successivi attraverso l'attenuazione dei rigidi criteri basati sul censo o sul livello di istruzione contemplati nella legge del 1848. Nel 1877 sarà portata al 7% attraverso l'estensione del voto ai cittadini maggiorenni di sesso maschile che abbiano adempiuto agli obblighi scolastici. Con le due successive riforme elettorali del 1912 e del 1919 viene introdotto il suffragio universale maschile, che estende l'elettorato attivo al 23% della popolazione. Infine solo nel 1945, quando lo Stato liberale è da tempo tramontato in Italia, si arriva alla piena realizzazione del principio rappresentativo con il riconoscimento del diritto di voto alle donne. Negli ultimi anni dell'Ottocento e i primi del Novecento, inoltre, permangono e si accentuano rispetto al passato le forti sperequazioni economiche tra una esigua classe borghese e una massa indigente.

segue

Ne consegue una forte pressione dei ceti meno abbienti per ottenere migliori condizioni di vita. Oltre a ciò si afferma sempre più la necessità di un intervento diretto dello Stato in economia (intervento che in realtà avviene anche durante il periodo liberale attraverso dazi e aiuti alla nascente industria) con abbandono del l'atteggiamento astensionista in materia da parte dei poteri pubblici.

Gli sbocchi di tale crisi sono diversi tra i vari Stati. In quelli in cui la classe borghese è meno forte e le istituzioni liberali più fragili vi è il passaggio allo Stato totalitario/autoritario o a quello socialista. Negli Stati di più salde tradizioni liberali si afferma lo Stato democratico-sociale.

segue

Nei paesi che hanno una struttura economica più debole e una più carente tradizione democratica la crisi dello Stato liberale, accentuata e accelerata dal primo conflitto mondiale, sfocia nello Stato totalitario. Quest'ultimo si è concretizzato soprattutto nella Germania del Terzo Reich (1934-1945) e, seppur in misura minore, in Italia durante il periodo fascista (1922-1943).

Nel caso italiano, tuttavia, è opportuno parlare non tanto di Stato totalitario, quanto di Stato autoritario. Se difatti sia il nazionalsocialismo che il fascismo rappresentano una **esaltazione del concetto stesso di Stato, il quale tende a controllare e indirizzare ogni aspetto della vita sociale ed economica** (tempo libero, sport, cultura, informazione ecc..) e al cui interno ogni articolazione della società (famiglia, partito, sindacato) viene ricondotta, in Italia tale controllo totalitario non è risultato mai pienamente realizzato. Chiesa cattolica e Monarchia hanno rappresentato i due principali limiti alla piena realizzazione dello Stato fascista (si ricordi che è stata proprio la Monarchia a porre formalmente fine al fascismo e si pensi alla libertà di insegnamento garantita dai Patti Lateranensi alle scuole cattoliche).

**Il fine dello Stato totalitario/autoritario non è più il benessere del singolo, ma l'interesse della Nazione**, che rappresenta un valore supremo: i singoli diventano semplici strumenti per la realizzazione dei fine statale. Il principio della rappresentanza politica viene negato in radice e sostituito con quello del partito unico, a cui si affianca un sindacato unico. Le masse vengono istruite attraverso una capillare propaganda e il potere si concentra nella figura di capo carismatico, vero e unico interprete della volontà nazionale.

La **negazione di ogni reale forma di pluralismo sociale e istituzionale** comporta anche la **negazione di ogni diritto di libertà**, in particolare dei diritti politici.

# Lo Stato bolscevico

Tale forma di Stato **nasce in Russia a seguito della rivoluzione bolscevica dei 1917** e si ispira alla dottrina marxista-leninista. Secondo quest'ultima nei paesi borghesi i principi di uguaglianza e libertà sono solo formalmente affermati o, comunque, ad esclusivo appannaggio della classe detentrici dei mezzi di produzione. In particolare il principio di uguaglianza è contraddetto dalla profonda disuguaglianza che negli ordinamenti liberali caratterizza la distribuzione della ricchezza. Tale disuguaglianza ha come causa fondamentale la proprietà privata. Necessaria conseguenza di quest'ultima è difatti la sperequazione tra il borghese detentore dei mezzi di produzione e il proletario, il quale, a causa dell'eccesso di offerta di lavoro, vende la propria manodopera ad un prezzo (che sarebbe il salario) inferiore rispetto al suo valore, consentendo l'arricchimento della classe borghese (teoria del plus-valore). La borghesia, inoltre, forte del suo predominio economico, tende a tradurre tale supremazia sul piano politico.

segue

**Lo Stato non è altro che la sovrastruttura politica attraverso la quale la classe borghese afferma e difende il suo primato economico. La finalità dello Stato bolscevico è allora la realizzazione dei bene dei singoli (così come lo Stato liberale) ma lo strumento attraverso cui passa tale finalità è la sostituzione della proprietà privata con la proprietà di Stato (proprietà socialista) che determinerà l'eliminazione della distinzione in classi (cioè della disuguaglianza) e l'estinzione dello Stato. Quest'ultimo non sarà più necessario perché non ci sarà un predominio economico-politico da difendere, ma una società di eguali. Da un punto di vista organizzativo il principio base cui si ispira il nuovo modello statale è quello della "l'unità dei potere". Le funzioni, che nell'assetto liberale erano state separate al fine di limitare e rendere più imparziale l'esercizio dei potere, vengono, almeno teoricamente, concentrate nelle assemblee elettive dei lavoratori (soviet). Lo Stato interviene massicciamente non solo nel settore economico, che controlla completamente, ma anche nella cultura e nella religione in vista della formazione di una comune coscienza socialista. Nello stesso modo e allo stesso scopo sono affermate le libertà dei singoli. Queste sono riconosciute e tutelate solo se ed in quanto funzionali all'edificazione del socialismo.**

# Lo Stato sociale

Nei paesi dove più radicate sono le istituzioni dello Stato liberale (in primis l'Inghilterra) la crisi di quest'ultimo, determinata soprattutto dall'estensione del suffragio e dalla conseguenziale piena affermazione del principio rappresentativo, trova il proprio punto d'approdo nello Stato sociale. L'accesso al voto delle classi meno abbienti determina il definitivo abbandono dell'atteggiamento tipico dello Stato liberale: l'astensionismo nel campo economico. La tutela del diritto di proprietà e della libera iniziativa privata erano state le esigenze della classe borghese, che, accentrando il potere economico, vi aveva visto le migliori garanzie della propria ricchezza. **L'inserimento dei ceti subalterni nel meccanismo della rappresentanza** spinge lo Stato ad **ampliare interventi e spese diretti a soddisfare le domande sociali** (istruzione, sanità, previdenza) **di chi non possiede ricchezza** e a ridistribuire secondo criteri di equità quest'ultima. Gli apparati pubblici crescono enormemente e **l'intervento statale assume un autentico ruolo di governo dell'economia** finalizzato, come accennato, non solo a garantire una maggiore ricchezza della collettività, ma anche a ridistribuire questa ricchezza in modo equo e non secondo le pure logiche del mercato. Lo Stato non si limita più a garantire una semplice uguaglianza formale, ma anche e soprattutto una uguaglianza sostanziale.

segue

Di conseguenza le libertà riconosciute e tutelate aumentano in quantità e cambiano in qualità. Si affermano le ed. **Libertà positive** (ad es. istruzione) che richiedono per la loro realizzazione un intervento dei pubblici poteri e non un atteggiamento meramente garantista (cd. Libertà negative, tipiche dello Stato liberale). **Ad esse inoltre si aggiungono le libertà collettive** (soprattutto riunione e associazione) a testimonianza di un assetto statale che si apre agli enti intermedi (tra l'individuo e lo Stato), dando vita ad un **sistema pluralista**, in cui non è più identificabile un solo centro di potere, lo Stato, ma una serie di poteri in concorrenza tra loro o che collaborano in funzione del bene comune. Lo Stato quindi perde il ruolo di garante esterno di una concorrenza tra individui e acquista il **nuovo ruolo di mediatore tra i diversi gruppi sociali** (famiglia, scuola, associazioni ecc..) ed istituzionali (Regioni, Province, Comuni ecc..). deve essere infine sottolineato come le novità appena richiamate trovano oggi una espressa formulazione nei testi costituzionali di molti Stati, grazie ad un **processo di progressiva costituzionalizzazione dei principi dello Stato sociale** (si pensi, limitandosi solo al caso italiano, all'art. 2 Cost, in tema di pluralismo, all'art. 3, comma 2, Cost, in tema di uguaglianza sostanziale o anche alla disciplina dei cd. diritti sociali)

# Sottoclassificazioni delle forma di Stato

Sotto altro punto di vista le forme di Stato possono essere distinte in unitarie - decentrate e repubblicane - monarchiche.

In realtà sembra trattarsi una sottoclassificazione, in quanto tali modi di essere dello Stato possono accompagnarsi, e storicamente si sono accompagnate, ai tipi di Stato che in precedenza sono stati sinteticamente illustrati nella loro evoluzione storica.



# Forma di Stato unitaria - decentrata

Appartengono alla prima categoria gli Stati in cui i processi decisionali politico-amministrativi avvengono esclusivamente a livello centrale.

Nella seconda categoria si distinguono gli Stati regionali e quelli propriamente federali.

In entrambi i casi la caratteristica fondamentale è il riconoscimento del principio dell'autonomia, in particolare politica (cioè possibilità per l'ente autonomo di perseguire un indirizzo politico parzialmente diverso dall'ente Stato).

La distinzione tra Stato federale e Stato regionale sembra invece di natura puramente quantitativa, avendo normalmente gli enti federati poteri maggiori e una posizione nell'ordinamento complessivamente più garantita nei confronti dell'autorità federale rispetto ai poteri degli enti regionali e alla loro rapporti con l'autorità centrale.

Difatti, ai primi viene di solito riconosciuta competenza generale, proprie milizie, propria amministrazione della giustizia, diretta rappresentanza negli organi federali e posizione paritaria nel procedimento di revisione costituzionale. In riferimento agli Stati federali è inoltre possibile introdurre una distinzione in relazione al processo di formazione degli stessi.

segue

Si distinguono difatti Stati che sono divenuti federali a seguito di un processo di aggregazione di preesistenti entità Statali o coloniali (si pensi agli Stati Uniti nati nel 1787 dall'unione delle tredici ex colonie inglesi in territorio americano) e Stati che sono divenuti federali a seguito della disgregazione di un precedente assetto unitario (si pensi al Belgio, che, dopo aver ereditato il tradizionale accentramento amministrativo tipico dell'esperienza napoleonica, si è progressivamente decentrato fino a raggiungere nel 1993 un assetto propriamente federale).

Tuttavia non può nascondersi come negli ultimi decenni si sia manifestata la tendenza ad un avvicinamento tra le concrete esperienze regionale e quelle federali a seguito di processi politici tesi da una parte a rafforzare la posizione di autonomia degli enti regionali e dall'altra a consolidare ed espandere il potere federale (anche se negli ultimissimi anni si sono registrate tendenze opposte, finalizzate a ripristinare o almeno salvaguardare le competenze degli enti federati).

Si pensi al riguardo all'ordinamento italiano, nel quale le recenti modifiche (prima legislative e amministrative, poi costituzionali) si sono tradotte in un ampio trasferimento di competenze dal centro alla periferia.

# Forma di Stato repubblicana – monarchica

La distinzione si basa esclusivamente sull'organo posto a capo del potere esecutivo.

Questo può essere incarnato da un Presidente della Repubblica eletto, direttamente o indirettamente, per un determinato periodo di tempo oppure da un Monarca, la cui corona può essere elettiva o ereditaria. La differenziazione appena illustrata perde il suo significato puramente formale e acquista portata sostanziale se si considera che storicamente la forma di Stato repubblicana ha tendenzialmente accompagnato, se non proprio coronato, l'affermazione di sistemi ispirati ai principi liberali-democratici. Se il Monarca è tale per grazia di Dio (ed eventualmente volontà della Nazione), il Capo di uno Stato repubblicano è necessariamente espressione di una diversa legittimazione del potere, che trova la sua fonte, direttamente o indirettamente, nei consociati.

Attualmente, tuttavia, il mantenimento dell'istituto monarchico e la contestuale adozione della forma di governo parlamentare in alcuni Stati (Gran Bretagna, Spagna, Paesi scandinavi) ha prodotto buoni risultati in termini di funzionalità complessiva del sistema e ha mostrato come, almeno a determinate condizioni, il principio monarchico possa rispondere in modo più che soddisfacente alle esigenze di neutrale e garantistica rappresentanza dell'unità nazionale. Al riguardo, pur senza alcuna nostalgia monarchica per il nostro Paese, si deve rilevare come la presenza di un Presidente elettivo possa dar luogo a contrasti tra le varie forze politiche circa la gestione realmente neutrale e garantistica della carica da parte di chi vi è preposto (si pensi alle presidenze Cossiga e Scalfaro, che in Italia hanno dato vita a tante polemiche in dottrina e tra le varie forze politiche).

# VALORI, PRINCIPI E TECNICHE DEL COSTITUZIONALISMO LIBERALDEMOCRATICO

## Art. 16

### **Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789**

«Ogni società nella quale la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha costituzione»

- Diritti dell'uomo e cittadinanza
- Principio di eguaglianza
- Sovranità popolare e principio di maggioranza
- Principio di laicità
- Costituzione scritta e rigida
- Separazione dei poteri
- Assemblee legislative elettive
- Giudici indipendenti
- Controllo di costituzionalità delle leggi

# Stato costituzionale

(secondo P. Haeberle)

E' la forma giuridica della democrazia pluralista: di quel tipo di democrazia che, nell'età contemporanea, si è andata affermando come espressione di una «società aperta», caratterizzata dalla coesistenza di valori diversi, talvolta contrapposti, ma destinati a convivere nel rispetto di un principio di reciproca tolleranza, ispirato alla ragionevolezza delle regole che devono guidare le azioni umane.

E' la forma di Stato che - in sequenza naturale con lo «Stato di diritto» e lo «Stato sociale» - viene ad emergere nell'ambito delle esperienze costituzionali europee del secondo dopoguerra e ad affermarsi in un contesto che conduce alla nascita, in successione temporale, dopo il 1945, delle costituzioni francese, italiana, tedesca, portoghese, spagnola e, negli anni più recenti, delle costituzioni di vari paesi dell'est europeo: costituzioni tutte segnate da una connotazione comune, in quanto costruite, in risposta a fasi di assolutismo statale, secondo un modello che ha cercato di innestare nella tradizione del costituzionalismo liberale di matrice continentale, imperniato essenzialmente sul primato della legge, molti elementi del costituzionalismo anglosassone, imperniato in primo luogo sulla tutela dei diritti fondamentali di libertà

Da qui l'originalità del modello di «Stato costituzionale», dove elementi propri della tradizione di *civil law* si vengono a ibridare con elementi propri della tradizione di *common law*, aprendo la strada alla definizione di nuovi confini nel sistema dei rapporti tra legge, diritti e giustizia; tra potere costituente e potere legislativo; tra sfera pubblica e sfera privata.

La novità del modello di «Stato costituzionale» investe quattro aspetti fondamentali che attengono in particolare:

- a) alla natura e alla funzione delle costituzioni: la costituzione, generata dal potere costituente, esprime una dimensione qualitativamente diversa dalla legge ordinaria
- b) al modo di operare del principio di legalità: *legalità ordinaria* → *legalità costituzionale*
- c) alla configurazione della nozione di sovranità: nessun soggetto dispone a titolo esclusivo dell'esercizio del potere sovrano, ma tutti i soggetti, al vertice ed alla base, concorrono a tale esercizio secondo le competenze assegnate dal modello costituzionale
- d) alla tutela dei diritti fondamentali: i diritti fondamentali trovano la loro base non tanto nella legge, quanto nella costituzione e, pertanto non sono sottoposti alla legge, ma sono bensì in grado di condizionare la legge ai fini del rispetto della costituzione. I diritti fondamentali sono diritti inviolabili e tendenzialmente universali, con una sfera di protezione che tende ad allargarsi a tutti i soggetti viventi. Per il loro legame diretto con la natura dell'uomo precedono la nascita della società politica e dello Stato, ma ottengono dallo Stato riconoscimento e tutela attraverso i principi di civilizzazione espressi dalle carte costituzionali e dalle dichiarazioni dei diritti. Su questo piano le costituzioni recenti operano, dunque, - come è stato detto - una sorta di «secolarizzazione del diritto naturale», assumendo il carattere di «leggi naturali positivizzate»

## Possibili prospettive future dello «Stato costituzionale»

Haeberle parla, a questo proposito, di una «europeizzazione» e «internazionalizzazione» dello «Stato costituzionale» e della prospettiva della nascita di uno «Stato costituzionale cooperativo», espressione di comunità sovranazionali o di una comunità mondiale fondata sul riconoscimento di diritti a valenza universale.

In questa ottica, a livello europeo, è indubbio che il processo di integrazione in atto - pur con tutte le sue evidenti difficoltà - sta sempre più conducendo alla nascita di un Diritto costituzionale europeo che è venuto, sinora, a trovare la sua espressione più avanzata nel Trattato costituzionale europeo del 2004, atto che pur senza aver ancora raggiunto la sua perfezione ed efficacia, resta, nella visione dello «Stato costituzionale», pur sempre significativo, in particolare ove si pensi che, all'art. 2 della sua prima parte, si richiamano, come valori dell'Unione, «il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto, dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti ad una minoranza». Questi valori, dalla stessa norma, vengono riferiti ad «una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra uomini e donne». Su questo terreno risulta anche rilevante il richiamo che lo stesso Trattato fa, nell'art. 9 della prima parte, ai diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti «dalle tradizioni comuni degli Stati membri», che entrano a far parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali. (Enzo Cheli)